ILCASO.it

Numero registro generale 7152/2026
Numero sezionale 507/2026
Numero di raccolta generale 25151/2026
Data pubblicazione 09/09/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

IL PRESIDENTE TITOLARE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

sul ricorso iscritto al n. 7152/2026 R.G. proposto da:

IDIS S.R.L., in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all'indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Bellini (C.F. BLLBRN64T14F205Z)

-ricorrente-

contro

NPL MANAGEMENT S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all'indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato Monica Traversa (C.F. TRVMNC 68C70L219T)

-controricorrente-

avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 118/2026 depositata il 16/02/2026;

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 23/07/2026;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto che la circostanza di un eventuale mancato versamento di quanto dovuto a titolo di contributo unificato non osta alla definizione del ricorso

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 337a08fa32130a8a

Numero registro generale 7152/2026
Numero sezionale 507/2026
Numero di raccolta generale 25151/2026
Data pubblicazione 09/09/2026

senza che lo si esamini nel merito (impedendo quel mancato versamento appunto solo la disamina del ricorso, ciò a cui non può equipararsi l'esito del subprocedimento descritto dall'art. 380-bis c.p.c.), mentre parte ricorrente resta obbligata al versamento di quanto ancora eventualmente dovuto ed esposta alla doverosa azione di recupero da parte dei competenti uffici;

Ritenuto, pertanto, che - a norma dell'art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c.;

Ritenuto che, a norma dell'art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo;

P. Q. M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Dà atto che resta impregiudicato il debito di parte ricorrente per quanto ancora eventualmente dovuto a titolo di contributo unificato, da recuperarsi nelle forme di legge e da parte del competente ufficio.

Così deciso in Roma, addì 08/09/2026

IL PRESIDENTE TITOLARE

Franco De Stefano

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 337a08fa32130a8a